REGOLAMENTO (CEE) N. 1198/76 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1976

che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1976

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 795/76 (2), in particolare gli articoli 16 e 35,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono stati fissati prezzi di base e prezzi d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro per la campagna di commercializzazione 1° agosto 1975 — 31 maggio 1976;

considerando che le attuali scorte di mele sono della stessa entità di quelle della campagna 1973/1974 nel corso della quale il regolamento (CEE) n. 1385/74 (3) ha fissato un prezzo di base ed un prezzo d'acquisto per il mese di giugno; che pertanto entro fine maggio 1976 rischiano di essere ritirati dal mercato notevoli quantitativi di mele; che, per ovviare a tale inconveniente, occorre fissare anche un prezzo di base e un prezzo d'acquisto per il mese di giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il mese di giugno 1976, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele diverse dalle mele da sidro, espressi in unità di conto per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue:

— prezzo di base 19,64,
— prezzo d'acquisto 9,94.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono alle mele della varietà Golden Delicious, categoria di qualità I, calibro di 70 mm o più, presentate in imballaggio.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non comprendono il costo dell'imballaggio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 6.
(3) GU n. L 148 del 5. 6. 1974, pag. 13.